

Provincia di Arezzo

Tecnico

Settore / USA: Lavori Pubblici

Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1375 / 2018

Oggetto: Assistenza archeologica allo scavo preventivo riguardante il progetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DEL PARCO DENOMINATO "MAIALINA" IN LOCALITA' CAMUCIA, incarico restauratrice

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. n. 2018/149 del 10/07/2018, avente ad oggetto: “progetto definitivo relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DEL PARCO DENOMINATO "MAIALINA" IN LOCALITA' CAMUCIA", approvazione in linea tecnica”, era stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di complessivi € 280.000,0000 redatto dai tecnici del Comune di Cortona, relativo ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DEL PARCO DENOMINATO “MAIALINA” IN LOCALITA’ CAMUCIA”, così come illustrato nella specifica Relazione Tecnica in atti depositata ed alla quale integralmente si rimanda;

-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTA la relazione del tecnico, nella quale si fa presente che occorre procedere ad un Assistenza archeologica allo scavo preventivo riguardante il progetto “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DEL PARCO DENOMINATO “MAIALINA” IN LOCALITA’ CAMUCIA: “La realizzazione del nuovo parco urbano denominato “Maialina” in località Camucia è prevista lungo Via Sandrelli in un’area ricadente nella fascia di mt. 500 dall’asse stradale della SR 71.

Conformemente al vigente Protocollo d’intesa del 1992 tra Comune di Cortona e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Siena, Grosseto e Arezzo ed ai sensi dell’art. 66 bis del Regolamento Urbanistico comunale vigente, l’Amministrazione Comunale di Cortona ha richiesto un sopralluogo alla Soprintendenza per effettuare le verifiche preliminari e conseguentemente rilasciare il parere di competenza riguardo alla realizzazione dei lavori in oggetto necessario prima dell’avvio dei lavori.

Successivamente al sopralluogo, la Soprintendenza ha comunicato con nota prot. n.23927 del 05/09/2018 la necessità di effettuare ulteriori indagini archeologiche al fine dell’espressione del nulla osta riaprendo e allargando i saggi risultati positivi in verifiche precedenti. Tali verifiche sono state iniziate il 05/11/2018 alla presenza di un archeologo.

Successivamente, con nota prot. n. 31951 del 26/11/2018, la Soprintendenza ha comunicato che ritiene necessario proseguire le indagini di scavo stratigrafico preventivo nel settore settentrionale dell’area fino al limite della scarpata a nord e ad est, e fino al limite ovest dell’area interessata dal progetto in oggetto pertanto risulta necessario affidare all’archeologa Francesca Guidelli e alla restauratrice Nadia Barbi l’assistenza allo scavo preventivo con al redazione di documentazione tecnica relativa ai “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DEL PARCO DENOMINATO “MAIALINA” IN LOCALITA’ CAMUCIA”.

L’incarico professionale di cui sopra prevede le seguenti prestazioni:

1.Presenza di un archeologo per controllare le operazioni di scavo, fino alla quota utile per la verifica delle evidenze archeologiche già rivelate;

2.Sorveglianza archeologica e scavo manuale delle eventuali strutture o stratigrafie di interesse archeologico;

3.Redazione della relazione di scavo;

4.Redazione della documentazione grafica (piante, sezioni e prospetti) e fotografica;

5.Elaborati grafici georeferenziati riguardanti il rilievo delle parti interessate;

6.Recupero degli eventuali reperti mobili e loro sistemazione in idonei contenitori con primo elenco.

Le risultanze di tale controllo e dei relativi approfondimenti andranno redatti secondo gli standard ministeriali ed il professionista incaricato dovrà attenersi ai principi e ai contenuti del Codice Etico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo entrato in vigore il 28/11/2011.

L’incarico dovrà essere svolto secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dall’art. 51, 3° comma del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché dalla vigente normativa in materia.

Per quanto sopra descritto, si ritiene di affidare alla restauratrice Nadia Barbi l’incarico di assistenza allo scavo preventivo riguardante il progetto in oggetto per un importo pari a € 8000,00 (compreso 4% e IVA).”

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016

VISTI in specifico i seguenti artt. del Nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016):

Art. 35, comma 4:

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

Art. 36. (Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

[...omissis..]

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

Considerato, pertanto, che secondo quanto previsto dal citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016, questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori senza dover ricorrere a forme di aggregazione alternative come previste nel medesimo nuovo Codice dei contratti;

DATO atto che su MePA/Consip, si possono acquisire Beni e (*specifiche tipologie di*) Servizi, ma che detto "Strumento elettronico di acquisto" NON è ancora implementato per l'espletamento di gare per lavori;

DATO ATTO che il Comune di Cortona ha aderito alla piattaforma elettronica S.T.A.R.T. – (Servizio Telematico Acquisti Regione Toscana) e che sulla stessa è possibile espletare gare in modalità elettronica per appalti di beni, servizi e lavori, come previsto dalla normativa vigente e che comunque, lo stesso è "strumento di acquisto" della "**Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti**", già riconosciuto da ANAC quale "Soggetto Aggregatore" con propria delibera del 23.07.2015;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 (Determinazioni a contrattare);

VISTA la determinazione a contrarre, approvata con atto n.155/2018;

ATTESA la necessità di stabilire le modalità di affidamento dell'appalto suddetto e rilevata l'opportunità di procedere per tutti con il criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso", motivando tale decisione (per quanto previsto dall'art. 95 del D. lgs. 50/2016), come di seguito riportato:

- Ricorrono i presupposti di cui alle lett. b) e c) del comma 4 dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016. Trattasi di appalto di forniture con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato, ed aventi connotazione di ripetitività. Nella fattispecie, per il presente appalto, la componente tecnica ha un "peso" affievolito, (se non, in alcuni casi, del tutto irrilevante), rispetto a quella strettamente economica. Infatti non vi sono particolari gradi di complessità tecnica o elementi tecnici che possono differenziarsi tra loro rispetto ai diversi operatori economici presenti sul "mercato". La fornitura attiene a beni "standard e codificati", (per i quali diverrebbe difficile, se non quasi impossibile applicare dei parametri di diversificazione cui attribuire "pesi, punteggi, criteri e/o subcriteri", similmente all'offerta economicamente più vantaggiosa. Il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per quanto sopra espresso, contrasterebbe altresì con i principi generali dell'azione amministrativa come sancito anche dalla L. 241/1990 ed in particolare con i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost.) e che impone alla P.A. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi...

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento concorrenziale a seguito comunque di procedura comparativa, che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella restauratrice Nadia Barbi con studio in via Emoriccia 284 Sinalunga 53048 (SI) P. IVA 01348850528 COD.FIS. BRBND A68E64A468O, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;

Ritenuto quindi di affidare in via definitiva alla restauratrice Nadia Barbi con studio in via Emoriccia 284 Sinalunga 53048 (SI) P. IVA 01348850528 COD.FIS. BRBND A68E64A468O,, per un importo offerto pari ad € 8.000,00 l'Assistenza archeologica allo scavo preventivo riguardante il progetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DEL PARCO DENOMINATO "MAIALINA" IN LOCALITA' CAMUCIA

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

CHE per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara, codice mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici - Osservatorio Regionale;

CHE per la richiesta del C.I.G. occorre innanzi tutto essere accreditati presso l'Osservatorio con la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento;

TENUTO CONTO che, proprio per l'obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto, è opportuno procedere alla nomina del R.U.P., in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n. 163/06, nei confronti dei dipendenti responsabili di servizi ed in riferimento ai servizi medesimi;

atteso che, è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è **Z9E261F5E1**

DATO ATTO che deliberazione consiliare n. 16 del 28/02/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020

DATO ATTO che:

la somma di € **8.000,00** nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOL O	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Esercizi succ. Euro
710800 avanzo	2.02.03.05.000		8.000,00		

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. n.267/00

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare all'operatore economico restauratrice Nadia Barbi con studio in via Emoriccia 284 Sinalunga 53048 (SI) P. IVA 01348850528 COD.FIS. BRBNDA68E64A468O, il contratto per *Assistenza archeologica allo scavo preventivo riguardante il progetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON REALIZZAZIONE DEL PARCO DENOMINATO "MAIALINA" IN LOCALITA' CAMUCIA*

Di disporre che il contratto con l'operatore economico restauratrice Nadia Barbi con studio in via Emoriccia 284 Sinalunga 53048 (SI) P. IVA 01348850528 COD.FIS. BRBNDA68E64A468O,, venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016

di impegnare, a favore della restauratrice Nadia Barbi con studio in via Emoriccia 284 Sinalunga 53048 (SI) P. IVA 01348850528 COD.FIS. BRBNDA68E64A468O, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di **€. 7.000,00** in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

CAPITOL O	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Esercizi succ. Euro
710800 avanzo	2.02.03.05.000		8.000,00		
			.		

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossana Ceccarelli dell'Area tecnica del Comune di Cortona;

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

(Ing.Marica Bruni)

Relativamente all'imputazione contabile, la copertura finanziaria dell'atto è definita secondo i riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento	Importo	Note
CAP 710800 BIL 2018 IMP 84/2019 (ESIGIBILITA2019)	8.000,00	ANNO FINANZIAMENTO 2018 AVANZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.